



**COMUNE DI ARBOREA  
PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI  
SPECIALI AGLI URBANI**

*(Redatto ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)*

## ART. 1. “Generalita’ e definizioni”

1. Il presente regolamento definisce i requisiti **qualitativi e quantitativi** per l’ammissibilità alla tipologia definita “rifiuti urbani” dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività non domestiche.
2. Il presente regolamento integra e sostituisce nelle parti incongrue i seguenti regolamenti comunali: “Regolamento per la gestione in appalto della raccolta degli rr.ss.uu.” approvato con deliberazione del C.C. n° 67 dell’ 08/07/1993 e “Regolamento per il conferimento in discarica controllata degli rr.ss.uu.” approvato con deliberazione C.C. n. 68 dell’08/07/1993.
3. I rifiuti speciali non pericolosi definiti assimilabili per qualità e quantità dal presente regolamento, ai fini della raccolta, saranno trattati con la stessa procedura dei rifiuti solidi urbani, per cui potranno essere raccolti sia attraverso il normale circuito di raccolta domiciliare delle varie frazioni differenziate, con la frequenza prevista nel calendario di raccolta, oppure potranno essere conferiti nell’ecocentro comunale in fase di realizzazione secondo il relativo regolamento.
4. costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento gli allegati:
  - **1.a “Definizioni”;**
  - **1.b “Classificazione dei rifiuti urbani”;**
  - **2 “Elenco dei rifiuti speciali assimilabili per qualità”.**

## ART. 2. “Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”

1. Sono assimilati solo i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività non domestiche come definito dall’art. 184 comma 2 lettera b) del Dlgs. 152/06.
2. I rifiuti speciali che rispettino i criteri di cui all’art. 195 comma 2 lett. e) del Dlgs 152/06 soddisfacenti ai criteri di limitazione in quantità e qualità definiti nell’art. 4 del presente Regolamento, rientrano - come servizio di raccolta e smaltimento - nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.
3. Tutti i rifiuti DOMESTICI, “provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione” sono per definizione, ai sensi dell’art. 184 commi 2 e 4 del Dlgs 152/06, non pericolosi e urbani per tutte le quantità prodotte. Per tutti i rifiuti domestici, di qualunque tipo e natura, il servizio pubblico garantisce il ritiro e lo smaltimento.
4. Sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua

## ART. 3. “Criteri di Assimilazione”

1. Il Comune di Arborea definisce i **limiti quantitativi e le tipologie** di rifiuti assimilati anche ai fini della determinazione dei quantitativi dei rifiuti in gestione ed ai fini dell’applicazione della relativa tariffa.
2. Definizione dei **criteri qualitativi**: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell’elenco dell’art. 4 del presente regolamento Comunale e provenienti da:
  - a) attività di recupero di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, e precisamente:
    - i rifiuti da attività agricole e agro-industriali,
    - i rifiuti da lavorazioni artigianali,
    - i rifiuti da attività commerciali,
    - i rifiuti da attività di servizio,
    - i rifiuti provenienti da attività industriali limitatamente a uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, mense, servizi, locali accessori in genere con esclusione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle superfici di lavorazione industriale;
    - i rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie.
3. Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l’ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.
4. Definizione dei **criteri quantitativi**: fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, il presente regolamento comunale **definisce la quantità** dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti nell’art. 4 tenendo conto:

- a) dei principi di cui all'art.198, comma 2 del Dlgs 152/06;
  - b) della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
  - c) delle effettive capacità di smaltimento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.
5. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal gestore. Nel caso si verificano le condizioni, possono convivere le due situazioni, da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dall'ente gestore, dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso il gestore.
6. Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che possono essere assimilati, misurata direttamente, ovvero, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi desunti dalla tabella 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n.158, superi i livelli quantitativi massimi fissati nell'art. 4, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati per l'intera quantità prodotta.
7. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

#### **ART. 4. “Limiti di assimilabilità”**

1. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 195, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/06, si considerano assimilabili agli urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano prodotti dalle attività individuate al precedente art. 3 e costituiti da manufatti e materiali simili a quelli riportati nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. Rimane tuttavia a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
- 3. Ai soli fini dell'assimilabilità per quantità ai rifiuti solidi urbani, sono da considerarsi tali i rifiuti non pericolosi prodotti in quantità inferiore a 10 kg/m2/anno.**
4. Ai soli fini del calcolo e dell'applicazione della tassazione relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU) le superfici sulle quali si formano anche rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, sono ridotte delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza, nel caso in cui non sia possibile determinare con esattezza la superficie interessata:

- Autocarrozzerie e Falegnamerie 50%
- Autofficine 50%
- Gommisti 50%
- Tipografie 50%
- Industrie meccaniche 35%
- Lavanderie e tintorie 70%
- Cantine vinicole e caseifici 20%
- Studi dentistici e veterinari 10%

#### **ART. 5. “Rifiuti sanitari e cimiteriali**

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera o), punto a dell'allegato 1.a “definizioni” al presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 Decreto 219/2000 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del Dlgs 152/06 e s.m.i., per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui alla lettera o) punto a.5) del citato allegato 1.a.
2. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera o), punto b.1 dell'allegato 1.a “definizioni” al presente regolamento (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari) possono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

3. I rifiuti di cui alla lettera o) punto b.2 dell'allegato 1.a "definizioni" al presente regolamento (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) possono essere avviati a recupero.

4. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto 219/2000, le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sono rifiuti urbani i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale come definiti alla lettera o) al punto c dell'allegato 1.a "definizioni" al presente regolamento.

## **ART. 6. Rifiuti diversi (inerti, veicoli, imballaggi, olii)**

1. I rifiuti inerti possono rientrare sia nel campo di definizione di rifiuti domestici (quando provengono da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quello di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività di demolizione e costruzione. Al fine di separare i due flussi, il Comune di Arborea definisce le tipologie di inerti ed i limiti quantitativi entro i quali detti rifiuti sono classificati come urbani; il Comune ne promuove il recupero mediante la raccolta differenziata nella stazione ecologica. Prima della messa in funzione della stessa, dovranno essere conferiti in discariche per inerti autorizzate.

2. Solo i rifiuti inerti di cui al punto p, lettera c) e d) dell'allegato 1.a "definizioni" al presente regolamento di sola provenienza domestica derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla quantità **di 500 kg/anno/utente**, sono disciplinati dal presente regolamento. Tutti gli altri rifiuti indicati, invece, sono speciali e debbono essere portati ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate per inerti ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n° 36.

3. I rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e similari fuori uso e da loro parti, così come definiti dal punto q, dell'allegato 1.a "definizioni" al presente regolamento sono da classificarsi speciali e, quindi, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti ai centri di raccolta autorizzati e nel rispetto della normativa in vigore.

4. Solamente i pneumatici, le batterie per auto, e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, di sola provenienza domestica e limitatamente **a n. 4 pneumatici e 1 batterie per auto all'anno/utente** possono essere conferiti nell'ecocentro. Ai fini del controllo dei limiti previsti valgono le registrazioni nei documenti di deposito tenuti dal gestore della stazione. Prima della messa in esercizio dell'ecocentro comunale, dovranno essere conferiti in impianti autorizzati.

5. I rifiuti da imballaggi terziari, così come definiti al punto r, dell'allegato 1.a "definizioni" al presente regolamento sono rifiuti speciali e, ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.Lgs 152/06, non possono più essere assimilati ed immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

6. I rifiuti costituiti da oli e grassi vegetali e animali esausti, così come definiti al punto s dell'allegato 1.a "definizioni" al presente regolamento devono essere obbligatoriamente stoccati presso il luogo di produzione e in apposito contenitore, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti, in attesa del conferimento al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 233 del D.Lgs 152/06) che ne deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo. È fatto divieto di conferire tali rifiuti al servizio pubblico, escluse le utenze domestiche che possono eventualmente consegnare tali rifiuti in appositi contenitori che verranno dislocati nella stazione ecologica.

## Allegato 1.a – Definizioni

Con il presente allegato vengono ulteriormente dettagliate definizioni relative al presente regolamento, ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, combustibile da rifiuti, compost da rifiuti, nonché le diverse tipologie di rifiuto trattate dal presente regolamento. Vengono riprese le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.lgs 152/06 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) **gestione**: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- d) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- e) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

Si definiscono inoltre:

- a) **utenti domestici (UD)**: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- b) **utenti non domestici (UND)**: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani;
- c) **gestore del servizio**: il soggetto che, ai sensi dell'art. 200 del Dlgs 152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
- d) **conferimento**: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.  
Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore (Utente Domestico o UND);
- e) **servizio di raccolta**: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal Comune di Arborea che sono:
  - mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell'utente, in un giorno prestabilito o su segnalazione (per gli ingombranti e i ferrosi);
  - mediante conferimento da parte dell'utente nei contenitori interni alla stazione ecologica (dal momento dell'entrata in funzione) e svuotati periodicamente dal gestore;
- f) **servizio integrativo di raccolta**: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- g) **raccolta a domicilio o porta a porta**: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche;
- h) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta in un contenitore di un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
- i) **stazione ecologica/ecocentro comunale**: sito attrezzato, custodito ed aperto in determinati orari in modo da consentire il conferimento, in maniera differenziata, dei flussi dei vari materiali da parte di utenze domestiche e non domestiche secondo lo specifico regolamento di funzionamento;

j) **spazzamento stradale**: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;

k) **compostaggio domestico**: l'attività di raccolta con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composter) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost;

l) **compost**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

m) **rifiuti sanitari speciali**: i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, nonché i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, o derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il Decreto 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari) e, pertanto, sono esclusi dal presente regolamento;

n) **rifiuti sanitari assimilati**: sono definiti rifiuti sanitari assimilati e dunque rientranti nel presente regolamento i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs 152/06;
- la spazzatura;
- i rifiuti costituiti da indumenti monouso;

o) **rifiuti urbani cimiteriali**: sono rifiuti urbani cimiteriali, i seguenti rifiuti definiti dal Decreto 26 giugno 2000, n. 219 raggruppabili nelle seguenti categorie:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione, cioè i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali cioè i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

c) rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse;

p) **rifiuti inerti**: Sono rifiuti inerti i seguenti materiali:

- a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi
- b) gli sfridi di materiali da costruzione,
- c) i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.)
- d) i vetri di tutti i tipi, in lastre, ecc
- e) le rocce e i materiali litoidi da costruzione;

q) **rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti**: sono definiti rifiuti speciali e

dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, i rifiuti costituiti da:

- a) parti di veicoli a motore
- b) carcasse di autoveicoli e motoveicoli
- c) carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili;

r) **rifiuti da imballaggi terziari**: sono rifiuti speciali gli imballaggi terziari (gli imballaggi utilizzati per il trasporto come i bancali e pallets) che, ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.Lgs 152/06 non possono più essere assimilati ed immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani;

s) **oli e grassi vegetali e animali esausti**: gli oli e grassi vegetali e animali esausti prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività.

## **Allegato 1.b – Classificazione dei rifiuti urbani**

1. Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti, in base a quanto previsto dall'art.184 del Dlgs 152/06 e s.m.i., sono classificati:

- a) secondo l'origine - in RIFIUTI URBANI (RU) e RIFIUTI SPECIALI (RS)
- b) secondo le caratteristiche di pericolosità - in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

2. Ai fini di una migliore ed agevole lettura del presente regolamento i RIFIUTI URBANI (RU) vengono classificati, in base alla provenienza, nel seguente modo:

- a) RIFIUTI DOMESTICI: sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi (art. 184 comma 5, Dlgs 152/06);
- b) RIFIUTI ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
- c) RIFIUTI ASSIMILATI (RAU = RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell'Art. 198 comma 2, lett. g) del Dlgs 152/06 (definiti nel capitolo 2 del presente Regolamento);
- d) RIFIUTI CIMITERIALI: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale.

3. Secondo la tipologia merceologica i RIFIUTI URBANI sono classificati in:

- a) RIFIUTI ORGANICI (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
  - Verde (CER 20 02 01 – rifiuti biodegradabili: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;
  - Umido (CER: 20 01 08 - rifiuti di natura organica): comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
- b) RIFIUTI SECCHI RICICLABILI sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
  - Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone (CER: 20 01 01 e 15 01 01 );
  - Imballaggi in plastica (CER: 15 01 02 e 20 01 39) : frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico;
  - Vetro e imballaggi in vetro (CER: 20 01 02 e 15 01 07): bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
  - Imballaggi metallici (CER: 15 01 04 e 20 01 40): lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
  - Prodotti tessili ed abiti (CER: 20 01 10 e 20 01 11);
  - Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;
- c) INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.) (CER: 20.03.07 e 20.01.36);
- d) RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI O RIFIUTI NON DIFFERENZIATI: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (CER: 20.03.01);
- e) RIFIUTI URBANI PARTICOLARI E PERICOLOSI
  - Pile alcaline (CER: 20.01.34)
  - Medicinali (CER: 20.01.32)
  - Contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi vernici o solventi e toner, (CER 15.01.10\*)
  - Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio (CER:16.06.01\* e 20.01.33\*)
  - Tubi Fluorescenti (CER: 20 01 23\*)

4. Per la definizione dei RIFIUTI SPECIALI si rimanda alla classificazione dell'art.1847 comma 3 D.lgs 152/06.

5. Per le definizioni di RIFIUTI DA IMBALLAGGIO e di IMBALLAGGIO primario, secondario e terziario, si rimanda a quanto precisato nell'art. 218 del D.lgs 152/06.

## **Allegato 2 – Elenco dei rifiuti speciali assimilabili per qualità**

Si considerano assimilabili, per qualità, agli urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano prodotti dalle attività individuate al precedente art. 3 e costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito riportati :

- a. Imballaggi in genere
- b. Contenitori vuoti
- c. Sacchi e sacchetti di carta o plastica
- d. Fogli di carta
- e. Cassette, pallets
- f. Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili
- g. Paglia e prodotti di paglia
- h. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria
- i. Fibra di legno e pasta di legno, purché palpabile
- j. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- k. Feltri e tessuti
- l. Pelle e simil pelle
- m. Resine termoplastiche e termo indurenti
- n. Imbottiture, isolanti termici e acustici
- o. Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere di materie plastiche
- p. Frammenti e manufatti in gesso essiccati
- q. Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro e filo di ferro
- r. Nastri abrasivi
- s. Cavi e materiale elettrico in genere
- t. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- u. Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè
- v. Scarti dell'industria molitoria o della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi
- w. Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici
- x. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.